

n. 20/24 Reg. Sentenze
n. 1493/22 R.G. Tribunale
n. 450/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 54 esegg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA —Dot.ssa Francesca MANDUZIO Alla pubblica udienza del giorno 9 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 570 c. 2 n. 2 c.p., perché omettendo di versare a OMISSIS, la somma di 500,00 euro per il mantenimento della figlia minore OMISSIS come stabilito dal Tribunale di Chieti, faceva lei mancare i mezzi di sussistenza e, in particolare, non versando la predetta somma nel mese di novembre 2016, non versando la somma di euro 300 nel mese di dicembre 2016, non versando la somma di euro 200 nel mese di gennaio 2017 e non versando alcuna somma dal mese di febbraio 2017 fino ad oggi, con permanenza.

In Montesilvano, dal novembre 2016 al maggio 2017.

• CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero OMISSIS

Con l'intervento dell'Avv. OMISSIS difensore della P.C.

e dell'Avv. OMISSIS in sostituzione dell'Avv. OMISSIS difensore di fiducia dell'imputato.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE DI UDIENZA

MOTIVAZIONE

OMISSIS è stato chiamato a rispondere del delitto in epigrafe ascrittogli con decreto di giudizio immediato emesso ex art. 464 c.p.p. dal GIP in sede.

La p.o., OMISSIS, si è costituita parte civile.

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria consistita nell'esame della p.o., unico testimone indicato nella lista del P.M. e nella acquisizione di documenti, quindi, all'udienza dell'11 gennaio 2023 il rappresentante della Pubblica Accusa ha modificato l'imputazione come da verbale; all'esito, il difensore dell'imputato ha chiesto ed ottenuto un termine per indicare ulteriori testimoni ad integrazione della prova orale diretta già ammessa, rispetto alla contestazione oggetto di modifica.

All'udienza del 10 novembre 2023, sentiti i testi a difesa ed esaurita l'istruttoria dibattimentale, il giudice ha rinviato per la discussione.

Alla odierna udienza, sulle conclusioni formulate dalle parti, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo di cui è stata data immediata lettura in aula.

Dagli atti utilizzabili per la decisione, ritiene il giudicante che la penale responsabilità dell'imputato sia stata pienamente acclarata.

E' noto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 148 c.c. i genitori (nel corso dell'unione, sia matrimonio o convivenza more uxorio) siano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in concorso tra loro e secondo le rispettive proprie capacità economiche. Così come è noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 c.c., tale obbligo in capo ai genitori e secondo alla distribuzione del carico e alla quantificazione decisa dal giudice (in difetto di accordo tra i genitori), permanga anche dopo la loro separazione/divorzio.

Prima di passare all'esame delle risultanze processuali, va inoltre osservato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen.) è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 17843 del 08/02/2008).

Entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare al presunto stato di bisogno del figlio minore, non essendo lo stesso in grado di procurarsi un proprio reddito, con la conseguenza che il reato resta integrato anche se al mantenimento (come nel caso di specie) concorrono in via sussidiaria l'altro genitore o terzi (tra le tante vedi Cass. Pen. Sez. VI, 4.10.2003, n. 37808).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, si è infatti più volte affermato che la minore età dei figli costituisce in re ipsa una condizione di bisogno, cui consegue l'obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza e tale obbligo non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l'altro genitore o un terzo (Cass. pen. Sez. VI, 28/01/2015, n. 18749, conforme Cass. pen. Sez. VI, 20/11/2014, n. 53607). Secondo tale indirizzo, lo stato di bisogno del figlio minore non viene meno neanche nel caso intervenga l'aiuto economico di terzi, parenti o estranei, in quanto il fatto che la prole abbia ricevuto da altri i mezzi di sussistenza, per le più urgenti necessità, costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore.

Quanto alla eventuale incapacità economica dell'obbligato, si osserva, in linea con la oramai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che l'impossibilità alla somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato in esame solo quando non sia addebitabile a colpa dell'obbligato, essendo costui tenuto ad adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione per adempiere la prestazione dovuta, e che lo stato di disoccupazione non coincide necessariamente con l'incapacità economica, né quest'ultima discrimina quando sia dipesa da comportamento anche soltanto negligente del soggetto in relazione all'obbligo, nella specie di mantenere la prole (cfr. Cas. Pen. Sez. VI, 4.6.2002, n. 21613).

Infatti, per escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato non basta l'allegazione della mera difficoltà economica o dello stato di disoccupazione, ma è necessario dare effettiva prova dell'assoluta indisponibilità economica ad adempiere per l'incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. Pen. 21/10/2010, n. 41362; L'indicazione della condizione di disoccupato, per esempio, non è stata ritenuta di per sé sufficiente per escludere la sussistenza dell'obbligazione, Cass. Pen. n. 10704/1995 e S. Aleo e G. Pica, Diritto Penale - parte speciale I, CEDAM).

Tale requisito di indigenza incolpevole va dimostrato con estremo rigore, non essendo sufficiente la mera difficoltà economica ad escludere il delitto.

L'imputato, cioè, deve fornire elementi comprovanti tale stato e al conseguente impossibilità di adempiere, neppure parzialmente, alla prestazione dovuta.

Infatti, l'elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 è a dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella

consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass. Pen. n. 185/94). A tal fine è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare (Cass. Pen. 5287/90).

Ciò, naturalmente, non esclude la possibilità di ritenere punibile al condotta di omessa prestazione dei mezzi di assistenza anche a titolo di dolo eventuale, qualora emerga che il soggetto attivo del reato abbia previsto che, mediante il suo comportamento negligente, avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto e, tuttavia, ne abbia accettato il rischio.

Per quanto concerne i mezzi di sussistenza la Corte di Cassazione si è espressa con molteplici pronunce; infatti i Supremi Giudici hanno statuito che la locuzione utilizzata dal legislatore non si riferisce esclusivamente a quanto occorre per la sopravvivenza, ma si riferisce anche ad appagare quel plus non necessario della vita quotidiana (cfr. ex multis, Cass. Pen. n. 2736/2008; Cass. Pen. n. 49755/2012 e da ultimo Cass. Pen. n. 17691/2014)

Ciò posto ed esaminato il complesso del compendio probatorio acquisito i fatti indicati nell'imputazione debbono ritenersi accertati.

Ebbene, sulla base della testimonianza di OMISSIS, è emerso che il prevenuto, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale - tra il 2003 ed il 2015 - dalla quale era nata la piccola OMISSIS, non aveva mai versato regolarmente la somma di euro 500 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore come stabilito dal Tribunale di Chieti (cfr. provvedimento in atti); in particolare, non aveva versato la predetta somma nel mese di novembre 2016, nel mese di dicembre 2016 aveva effettuato un versamento parziale di euro 200, nel mese di gennaio 2017 di soli euro 300, quindi non aveva più versato alcuna somma dal mese di febbraio 2017 fino ad oggi; la OMISSIS ha quindi aggiunto che il prevenuto non aveva mai contribuito al pagamento delle spese mediche o delle spese straordinarie sostenute per la figlia, né si era fatto carico di pagare l'affitto della abitazione in cui vivevano, pur lavorando nella azienda di famiglia; la donna ha raccontato di essere stata costretta a rivolgersi ai genitori per farsi aiutare economicamente, non riuscendo a sostenere tutte le spese relative al mantenimento della piccola OMISSIS; ha infatti spiegato che, con uno stipendio di 1.200 euro circa, aveva difficoltà a pagare un affitto e a coprire le spese quotidiane: ha inoltre riferito che, dopo la morte della madre, il prevenuto aveva ereditato una villa del valore di circa 900.000 euro

che aveva venduto nel 2016-2017, ciò nonostante, non le aveva versato alcuna somma per il mantenimento della figlia, né si era mai preso particolarmente cura della bambina, se non andandola a prendere quando era previsto.

OMISSIS, padre dell'imputato, ha riferito che nel corso della relazione con la OMISSIS, il figlio lavorava nella azienda di famiglia come rappresentante di oli lubrificanti per industria e che, quando l'azienda con cui collaboravano aveva chiuso, lui aveva deciso di rilevare l'attività di cui si occupava da solo, ma non sapeva quale fosse il suo reddito; in ordine all'immobile ereditato in seguito alla morte della madre, il teste ha confermato che una parte del ricavato della vendita, parti a circa 50-60.000 euro era andato al figlio, tuttavia non sapeva come li avesse impiegati, né se li avesse destinati ad estinguere dei debiti; ha infatti precisato che non conosceva nel dettaglio le condizioni del figlio, in quanto non lo "faceva entrare nelle sue cose".

La teste OMISSIS, sorella dell'imputato, ha riferito che uno dei motivi della la fine della relazione tra il fratello e la OMISSIS era legato alla crisi e al fallimento che aveva colpito l'azienda di famiglia; ha quindi dichiarato che, una volta che il padre aveva lasciato l'azienda, tra il 2015 e li 2017 il fratello si era trovato in grave difficoltà, in quanto "non essendosi formato nel corso degli anni una professionalità, nel momento in cui è uscito da una società che era fallita, lui presentandosi nel mercato, non aveva le competenze per poter poi durare in qualsiasi altra situazione con delle valide basi", definendolo "figlio di papà"; ha quindi aggiunto che in seguito aveva svolto attività come cameriere nei fine settimana e che nel 2021-2022 percepiva il reddito di cittadinanza; aveva quindi subito uno sfratto e aveva avuto grosse difficoltà anche se fino a quel momento era stato aiutato dal padre e andava avanti facendo il cameriere; in ordine al ricavato delle vendita della casa della madre, nulla ha saputo riferire, affermando di non aver percepito personalmente nulla; pur contestando l'atteggiamento del OMISSIS, poco incline all'impegno a costruire una propria professionalità, ha infine concluso dicendo che, in ogni caso, li fratello aveva "bussato ovunque" per trovare lavoro.

Orbene, tali risultanze processuali, consentono di ritenere provato il fatto descritto nel capo di imputazione.

Ed invero, da quanto sopra esposto può dirsi con certezza provato l'inadempimento da parte del OMISSIS agli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal rapporto genitoriale

nei confronti della piccola OMISSIS (protratto ad ogni tipo di contribuzione a partire dal gennaio 2013) e lo stato di bisogno in cui gravava la madre per la crescita della figlia, risultando l'inadempimento protratto ad ogni tipo di contribuzione a partire dal gennaio 2013. Come sopra osservato, "in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di 'mezzi di sussistenza' debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per al sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori; mezzi di trasporto; mezzi di comunicazione) (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908; Sez. 6, n. 2736/09 del 13/11/2008, L., Rv. 242855, in particolare VI Sezione Penale, sentenza del 23 aprile 2014, n. 17691).

La circostanza che la OMISSIS abbia comunque potuto provvedere ai bisogni essenziali della figlia, sia pure con l'aiuto di terzi, non esclude affatto la penale responsabilità dell'imputato, in quanto, come sopra evidenziato, il fatto che vi siano stati soggetti, peraltro non tenuti, che abbiano provveduto alle esigenze degli aventi diritto, non elide al responsabilità penale dell'imputato obbligato ni via principale (C. 37419/04 e 25723/03).

Egli nel periodo in contestazione ha tenuto un comportamento di assoluto disimpegno nei confronti della prole, senza fornire un adeguato supporto economico e morale o contribuire in qualsivoglia misura, sia pur minima, al mantenimento della figlia minore. Nessun elemento favorevole al prevenuto è emerso dagli atti, né è stata dimostrata una condizione di totale indigenza economica, incolpevole, al sola che giustificerebbe da parte sua l'omissione di ogni contribuzione (C. 208307/97, 187311/90 e 1283/99).

Giova ricordare che "la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente". Invero, reiteratamente al Corte Suprema ha affermato il principio interpretativo per il quale "l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere alla sua prestazione". Pertanto, la mera indicazione della assenza di una stabile occupazione, enfatizzata dalla difesa, non è di per sé solo sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di

sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, e non esime da responsabilità, incombendo pur sempre all'imputato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.

Il mero stato di precarietà dell'imputato, con le conseguenti difficoltà economiche, appare generico ed inconferente rispetto al requisito da dimostrare ovvero una vera e propria indigenza o incapacità dovuta a fattori non volontari.

Nel caso di specie, in difetto di allegazione di circostanze idonee dimostrare la natura incolpevole della incapacità di reddito, quanto meno sotto il profilo del dolo di inadempimento, non può non connotare come pretestuosa la dedotta giustificazione.

Deve peraltro aggiungersi come la prospettata ridotta capacità dell'imputato a far fronte ai propri impegni (nella specie tutt'altro che dimostrata) non esclude la ricorrenza del delitto in esame posto che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33997 del 24/06/2015), elementi questi tutt'altro che emersi in ambito processuale.

Inoltre, la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa sia assoluta (Cass. pen., sez. VI, 24.6.2015, n. 33997; Cass. pen., sez. VI, 21.10.2011) e si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze. Si noti, infine, che dell'impossibilità ad adempiere la prova dovrà esser data dall'obbligato (Cass. pen., sez. VI, 8.1.2014, n. 14289), stante che, a tal fine non è sufficiente la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Cass. pen., sez. VI, 27.11.2013-14.3.2014, n. 12308; Cass. pen., sez. VI, 15.2.2005) e neppure la condizione di malattia e di mancanza di lavoro, quando non siano allegati situazioni che rendano assolutamente impossibile il versamento della somma (Cass. pen., sez. VI, 29.5.2014, n. 28212), ovvero l'ammissione al gratuito patrocinio (Cass. pen., sez. VI, 21.5.2014, n. 39091).

Inoltre, la sussistenza di problemi personali, seppure seri e comprovati, che rendano impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria, non integra alcuna causa di giustificazione ove detti problemi non risultino tali da impedire prestazioni lavorative

sostitutive finalizzate all'adempimento dell'obbligo; così come lo stato di detenzione (Cass. pen. Sez. VI, 21.10.2014, n. 4960; Cass. pen. Sez. V,I 17.12.2013, n. 50971).

Secondo la giurisprudenza di legittimità non escluderebbe il reato, dunque, non solo l'indigenza determinata da una scelta volontaria dell'obbligato (come nel caso di dimissioni dal posto di lavoro preordinate a creare un'apparente impossibilità di adempiere: v. Cass. 18 febbraio 1989, Canto, in Riv. pen., 1991, 224), ma anche quella causata da un comportamento imprudente o negligente (Cass. 23 gennaio 1997, Parisella, in Cass. pen., 1998, 2024).

L'assoluto impedimento ad adempiere non è quindi dimostrato.

D'altra parte, sulla base delle risultanze processuali, non risulta che il prevenuto, sin dall'ultimo periodo di convivenza con la OMISSIS, si sia mai adoperato per formarsi adeguatamente per procurarsi una occupazione al fine di provvedere alle necessità della figlia minore ed adempiere la propria prestazione.

Né è emerso che il prevenuto abbia chiesto alcuna modifica rispetto alla somma da versare a titolo di mantenimento della figlia.

Del pari sussiste l'elemento psicologico del reato, trattandosi di fattispecie ad integrare la quale è sufficiente il dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, 2 dicembre 2010).

Passando alla dosimetria della pena, non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, che non trovano nel caso di specie fondamento: non nelle modalità e circostanze della condotta criminosa; non nel comportamento processuale (caratterizzato dalla assenza del benché minimo segno di resipiscenza).

Prive, dunque, di qualsiasi giustificazione, le attenuanti ex art. 62 bis c.p. si tradurrebbero in una arbitraria riduzione, da parte del Giudice, della pena stabilita dal legislatore.

Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa da comminare all'imputato in relazione a tale reato, tenuto conto della durata della violazione, è quella di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato, può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Alla condanna consegue l'obbligo del risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla parte civile, che devono liquidarsi in separata sede.

L'imputato deve rifondere altresì le spese processuali sopportate per la costituzione e la difesa in giudizio, che si liquidano in €1.690,00.

Il carico dell'Ufficio ha richiesto al previsione di un termine per il deposito superiore a quello ordinario.

P.Q.M.

Visti gli art. 53 e 535 c.p.p., dichiara OMISSIS colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita OMISSIS da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese processuali relative alla posizione della parte civile che si liquidano in complessivi €1.690,00 oltre contributi se dovuti.

Motivazione entro 90 giorni.

Pescara, 9.1.2024.

Il Giudice On.
Francesca Manduzio